



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile NRG 1180/2020 promossa da:

██████████ ██████████ (Cf. ██████████) e ██████████ ██████████ (Cf. ██████████) in proprio e in qualità di eredi di ██████████ (Cf. ██████████) elettivamente domiciliati in Omegna (VB), via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che li rappresenta e difende per delega in atti;

attori;

contro

██████████ (Cf. ██████████) elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale ██████████ ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende per delega in atti;

e contro

██████████ ██████████ Spa (Cf. ██████████) P.Iva ██████████ elettivamente domiciliata in Verbania, Via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ ██████████ per delega in atti;

convenuti.

Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2043, 2049 Cc e art. 31c. 3 Dlgs 58/1998.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attori: "... IN VIA PRELIMINARE



-Preliminarmente [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di cui all'art.214 c.p.c. disconosce espressamente le sottoscrizioni sui seguenti documenti:

-polizza n.30190625 "Pratico Club" in data 18.2.2011: le n.2 sottoscrizioni apposte sul riscatto parziale in data 8.3.2012 e la n.1 sottoscrizione apposta sul riscatto parziale in data 2.4.2013 (v.doc.9/2);

-polizza n.30331066 "Generali Più & Prima Plan" in data 16.3.2012: le n.4 sottoscrizioni apposte sul riscatto totale della polizza in data 30.9.2016 (v.doc.9/3);

-Preliminarmente [REDACTED] ai sensi e per gli effetti di cui all'art.214 c.p.c. disconosce espressamente le sottoscrizioni sui seguenti documenti:

-polizza n.30197027- "Optimum"- in data 9.3.2011: le n.17 sottoscrizioni apposte sui documenti per i riscatti in data 13.4.2012, in data 19.6.2012, in data 16.4.2013 ed in data 29.11.2013 prodotti al doc.10/3;

-polizza FALSA n.30295561- "Risparmio Plan"- in data 15.12.2011 (v.doc.10/4): in questa sede [REDACTED] espressamente dichiara di non conoscere la polizza n.30295561 in data 15.12.2011 e disconosce le n.8 sottoscrizioni apposte sulla documentazione di apertura della polizza n.30295561- "Risparmio Plan"- in data 15.12.2011 (v.doc.10/4) e le n.4 sottoscrizioni apposte sulla documentazione di richiesta di riscatto in data 13.3.2017(v.doc.10/4).

IN VIA PRINCIPALE

-Accertare e dichiarare che [REDACTED] in qualità di dipendente di [REDACTED] Spa presso l'Agenzia di Omegna (VB), via [REDACTED] n. [REDACTED] nello svolgimento delle mansioni alle quali era stato assegnato dalla mandante [REDACTED] Spa e con l'occasione di detto svolgimento, recandosi al domicilio di [REDACTED] in Quarna Sotto (VB), Via [REDACTED] n. [REDACTED] con artifici e raggiri, consistiti nel farle sottoscrivere falsi moduli assicurativi della mandante, nel presentarle false quietanze di pagamento della mandante, nel presentarle falsi certificati provvisori assicurativi della mandante, nel falsificare la sua firma nelle richieste di riscatto delle sue polizze alla mandante, rappresentandole falsamente tramite falsi riepiloghi su carta intestata della mandante una situazione florida dei suoi investimenti non corrispondente al vero, avvalendosi del rapporto di fiducia con la medesima instaurato per essere il [REDACTED] dipendente di [REDACTED] Spa dall'anno 2004, induceva in errore [REDACTED] e a far tempo dal 18.6.2012 e sino al 10.11.2017 si faceva consegnare da lei la complessiva somma di €33.800,00 tramite n.10 assegni, di cui all'elenco nelle



premesse di citazione, che con l'inganno la costringeva a lasciare in bianco quanto al beneficiario e che poi fraudolentemente completava con il proprio nome e cognome e li metteva all'incasso, anziché versarli a [REDACTED] Spa come da accordi con [REDACTED] procurandosi il [REDACTED] un ingiusto profitto di €33.800,00, e cagionando a [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] un corrispondente danno ingiusto di €33.800,00;

- Accertare e dichiarare che [REDACTED] in qualità di dipendente di [REDACTED] Spa presso l'Agenzia di Omegna (VB), via [REDACTED] n. [REDACTED] nello svolgimento delle mansioni alle quali era stato assegnato dalla mandante [REDACTED] Spa e con l'occasione di detto svolgimento, recandosi al domicilio di [REDACTED] in Quarna Sotto (VB), Via [REDACTED] n. [REDACTED] con artifici e raggiri, consistiti nel fargli sottoscrivere falsi moduli assicurativi della mandante, nel presentargli false quietanze di pagamento della mandante, nel presentargli falsi certificati provvisori assicurativi della mandante, nel falsificare le sottoscrizioni di [REDACTED] sui documenti inviati a [REDACTED] Spa e così aprendo e chiudendo polizze intestate a [REDACTED] a sua insaputa, richiedendo riscatti a nome di [REDACTED] mediante apposizione di sottoscrizioni false di [REDACTED] a sua insaputa, rappresentandogli falsamente tramite falsi riepiloghi su carta intestata della mandante una situazione florida dei suoi investimenti non corrispondente al vero, avvalendosi del rapporto di fiducia con il medesimo instaurato per essere il [REDACTED] dipendente di [REDACTED] Spa dall'anno 2004, induceva in errore [REDACTED] e si faceva consegnare la complessiva somma di €30.680,90 tramite n.17 assegni, di cui all'elenco nelle premesse di citazione, che lo costringeva con l'inganno a lasciare in bianco quanto al beneficiario e che poi fraudolentemente completava con il proprio nome e cognome e li metteva all'incasso anziché versarli a [REDACTED] Spa come da accordi con [REDACTED] procurandosi il [REDACTED] un ingiusto profitto di €30.680,90, e cagionando a [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] un corrispondente danno ingiusto di €30.680,90;

-Conseguentemente condannare i convenuti [REDACTED] ex art. 2043 c.c. e [REDACTED] SPA ex art. 2049 c.c., art. 31, co.3, D.LGS. 24.2.1998, N.58 (TUF), e art.2055 c.c. IN SOLIDO TRA LORO a pagare in favore di [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] la somma di €33.800,00, oltre il 2% netto di interessi convenzionali dalla data di ciascun assegno sottratto ad oggi quale danno da lucro cessante, oltre al danno morale che si propone nella somma di almeno €5.000,00, o in quella maggiore



o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

-Conseguentemente condannare i convenuti [REDACTED] ex art. 2043 c.c. e [REDACTED] SPA ex art. 2049 c.c., art. 31, co.3, D.LGS. 24.2.1998, N.58 (TUF), art.2055 c.c. IN SOLIDO TRA LORO a pagare in favore di [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] la somma di €30.680,90, oltre il 2% netto di interessi convenzionali dalla data di ciascun assegno sottratto ad oggi quale danno da lucro cessante, oltre al danno morale che si propone nella somma di almeno €5.000,00, o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

-Con il favore di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge;

Ai sensi degli artt. 14, D.p.r. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è di €64.480,90, ed il contributo unificato è pari ad €759,00.

IN VIA ISTRUTTORIA: ...”;

Convenuto [REDACTED] [REDACTED] “...1) in via preliminare, accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata quanto a tutte le contestazioni per fatto illecito denunciate, seppure infondatamente, per fatti ascrivibili a periodi antecedenti il 16.09,15, con conseguente effetto interruttivo rispetto al detto periodo - sempre in via preliminare,

2) dichiarare la nullità dell'atto avverso per genericità della domanda per tutti i motivi dedotti in atti.

3) In ogni caso, nel merito, previa richiesta di verifica ex art.216 cpc delle firme disconosciute ex art.214 cpc, s'insiste nel rigetto dell'azione formulata per infondatezza della stessa, essendo indimostrato, non solo il fatto illecito quanto il nesso causale rispetto a quanto riferito, nonché, ancora, il presunto danno subito.

Con condanna integrale alle spese di lite da distrarsi ex art.93 cpc”;

Convenuta [REDACTED] Spa: “... • in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] S.p.A. e, quindi, estrometterla dal presente giudizio;

• in via principale nel merito: respingere tutte le domande ex avverso formulate nei confronti della [REDACTED] S.p.A. in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.”;

• in via riconvenzionale nel merito: accertare il danno patrimoniale subito dalla [REDACTED]



██████████ S.p.A. in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali da parte del Sig. ██████████ anche in riferimento al mancato incasso degli assegni illegittimamente incassati da quest'ultimo e non versati all'odierna convenuta e per l'effetto, condannare il sig. ██████████ al pagamento a favore della ██████████ S.p.A. dell'importo di euro 63.690,00 ovvero nella minore o maggior somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio;

• ancora in via riconvenzionale nel merito: accertare i danni non patrimoniali (danno all'immagine e alla reputazione professionale) subiti e subendi dalla ██████████ S.p.A. in conseguenza della condotta illecita posta in essere dal sig. ██████████ e, per l'effetto, condannare il sig. ██████████ al pagamento a favore della ██████████ S.p.A. della somma di euro 10.000,00 ovvero nella minore o maggior somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio;

• con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.

MOTIVAZIONE

1. La causa ha ad oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da ██████████ in qualità di dipendente della ██████████ Spa, dal 2011 al 2019.

Più precisamente, a sostegno della domanda risarcitoria, gli attori hanno allegato:

- di essere “una modesta famiglia operaia, che vive in un paesino, Quarna Sopra, di n. 393 abitanti, sulle alture di Omegna” e di aver sempre cercato di collocare i propri risparmi “in polizze assicurative sicure, che garantissero interessi certi”, affidandosi, a partire dagli anni 80, solo ed esclusivamente alla Compagnia assicurativa convenuta - Agenzia di Omegna, la quale “autorizzava i propri dipendenti a raggiungere la famiglia ██████████ fuori dalla sede dell'Agenzia, al ... domicilio in Quarna Sotto ... dove venivano effettuate dai dipendenti di ██████████ Spa tutte le offerte di vendita di polizze assicurative vita, fondi pensione o di investimento, stipulati i contratti, ed effettuati i pagamenti” (cfr. cit. p. 1, 2);

- di essere stati seguiti, a partire dal 2001 circa, da ██████████ dipendente della ██████████ Spa - Agenzia di Omegna, “addetto alla Organizzazione Produttiva ed alla Produzione”, avente il compito di proporre i prodotti assicurativi della Compagnia (cfr. doc. 3 fasc. att.);



- che [REDACTED] veniva autorizzato dalla Compagnia a recarsi fuori dall'Agenzia di Omegna, in particolare presso il domicilio della famiglia [REDACTED] in Quarna Sotto, ove proponeva i prodotti assicurativi ed incassava i relativi premi tramite assegni che diceva di non intestare poiché avrebbe provveduto lui a farlo apponendo il timbro della [REDACTED] Spa una volta tornato in Agenzia;

- che *“tutto sembrava procedere regolarmente fino al 17.9.2019”*, quando [REDACTED] e [REDACTED] venivano convocati presso il Commissariato di Polizia sez. Anticrimine di Omegna, ove apprendevano con stupore che [REDACTED] (con il quale negli anni si era instaurato un *“rapporto di totale fiducia”*) risultava indagato per il reato di truffa continuata ad aggravata ex artt. 81 cpv, 640, 61 n. 7 e n 11 Cp, ai danni di 17 clienti della [REDACTED] Spa, tra cui loro; in particolare, gli attori appuravano che parecchi assegni da loro emessi per il pagamento di premi assicurativi e consegnati a [REDACTED] erano stati indebitamente incassati dallo stesso, che gli aveva intestati a sé e versati sul proprio conto personale, anziché a favore alla Compagnia (cfr. cit. p. 2, 3); in totale gli assegni erano 27, di cui 16 a firma di [REDACTED] (cfr. doc. 4.1-4.10, 5.3-5.5, 5.13, 5.15, 5.16 fasc. att.), 10 a firma di [REDACTED] (cfr. doc. 5.6-5.12, 5.14, 5.17, 5.18. fasc. att.) e uno a firma di [REDACTED] (cfr. doc. 5.2. fasc. att.);

- di aver sporto formali denunce nei confronti di [REDACTED] (cfr. doc. 6 e 7 fasc. att.), le quali confluivano nel fascicolo RGNR 1705/2018 aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ed attualmente ancora in fase d'indagini;

- di aver successivamente richiesto alla [REDACTED] Spa copia di tutta la documentazione relativa alle polizze stipulate, con l'elenco dei premi, riscatti e liquidazioni;

- che dalla documentazione trasmessa dalla Compagnia, la situazione era la seguente:

• a nome di [REDACTED] risultavano le seguenti polizze (vere) (cfr. doc. 8 fasc. att.):

1. polizza n. 4118324 in data 30/06/1988, riscattata il 22/04/2005;
2. polizza n. 6258613 in data 22/04/2005, riscattata il 15/07/2009;
3. polizza n. 6973657 in data 8/07/2009 all'8/07/2012;

• a nome di [REDACTED] risultavano le seguenti polizze (vere) (cfr. doc. 9 fasc. att.):

1. polizza n. 6506313 - “Obiettivo Valore” - in data 22/05/2006 (cfr. doc. 9.1 fasc. att.);
2. polizza n. 30190625 - “Pratico Club” - in data 18/02/2011 (cfr. doc. 9.2 fasc. att.);

[rispetto a tale polizza l'attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui riscatti parziali dell'8/03/2012 e del 2/04/2013, sostenendo che le firme, apparentemente a suo



nome, sarebbero state falsificate da [REDACTED];

3. polizza n. 30331066 - "Generali Più & Prima Plan" - in data 16/03/2012 (cfr. doc. 9.3 fasc. att.);

[rispetto a tale polizza l'attrice ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sul riscatto totale del 30/09/2016, sostenendo che le 4 firme, apparentemente a suo nome, sarebbero state falsificate da [REDACTED];

• a nome di [REDACTED] risultavano le seguenti polizze (vere) (cfr. doc. 10 fasc. att.):

1. polizza n. 5953502 - "Risparmio Plan" - in data 19/12/2002 (cfr. doc.10.1 fasc. att.);

2. polizza n.6510244 - "Valore Pensione" - in data 30/05/2006 (cfr. doc.10.2 fasc. att.);

3. polizza n. 30197027- "Optimum" - in data 9/03/2011 (cfr. doc.10.3 fasc. att.);

[rispetto a tale polizza l'attore ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui riscatti parziali del 13/04/2012, 19/06/2012, 16/04/2013 e 29/11/2013, sostenendo che le 17 firme, apparentemente a suo nome, sarebbero state falsificate da [REDACTED];

4. polizza n. 30295561 - "Risparmio Plan" - in data 15/12/2011 (cfr. doc.10.4 fasc. att.);

[rispetto a tale polizza l'attore ha disconosciuto sia le sottoscrizioni apposte sulla documentazione di apertura della polizza (sostenendo che la polizza sarebbe stata aperta da [REDACTED] a sua insaputa, falsificando la sua firma), sia le sottoscrizioni apposte sulla documentazione di richiesta di riscatto del 13/03/2017 (sostenendo che le 4 firme, apparentemente a suo nome, sarebbero state falsificate da [REDACTED]).

Sulla base di tali premesse, gli attori hanno invocato la responsabilità di [REDACTED] ex art. 2043 Cc, sostenendo che costui avrebbe perpetrato una vera e propria truffa ai loro danni, continuata e aggravata (ex artt. 81 cpv, 640, 61 n. 7 e n 11 Cp), consistente:

- nel far emettere agli attori, presso il loro domicilio, assegni in bianco per il pagamento di premi assicurativi (relativi a polizze vere o fasulle), dicendo loro che avrebbe provveduto ad intestarli alla Compagnia una volta rientrato in Agenzia, apponendo il timbro della [REDACTED] Spa, ed invece li intestava a sé e li incassava personalmente, rilasciando anche false quietanze (identiche a quelle della [REDACTED] Spa);

- nell'aprire una polizza a nome di [REDACTED] a sua insaputa, falsificandone la firma (polizza n. 30295561 - cfr. doc.10.4 fasc. att.), e nel riscattarla, sempre apponendovi firme false;

- nel falsificare la firma di [REDACTED] in relazione alle succitate richieste di riscatto relative alle polizze n. 30190625 e n. 30331066 (cfr. doc. 9.2 e 9.3 fasc. att.);



- nel falsificare la firma di [REDACTED] in relazione alle succitate richieste di riscatto relative alla polizza n. 30197027 (cfr. doc.10.3 fasc. att.);

- nel rappresentare falsamente agli attori che le somme provenienti dai suddetti riscatti fossero puri interessi maturati sul capitale (e non capitale fraudolentemente riscattato), per poi proporre loro di reinvestire immediatamente le somme ricevute in nuove polizze, facendosi rilasciare assegni (in genere del medesimo importo di quello riscattato, ma che gli attori credevano essere interessi) che poi incassava personalmente, rilasciando false polizze e/o false quietanze;

- nel dire falsamente agli attori che essi non ricevevano più i resoconti cartacei della [REDACTED] Spa poiché la comunicazione degli stessi avveniva solo on line sul sito della Compagnia, nella consapevolezza che gli attori non avessero internet;

- nel consegnare periodicamente agli attori falsi prospetti riepilogativi su carta intestata della [REDACTED] Spa (cfr. doc. 11 fasc. att.), al fine di rassicurarli e convincerli a investire ulteriori somme in nuove polizze (false);

- nel sostituire periodicamente i documenti della [REDACTED] Spa, in possesso degli attori presso il loro domicilio, con documenti falsi.

Gli attori hanno altresì invocato la responsabilità solidale della [REDACTED] Spa per l'illecito commesso da [REDACTED] ex art. 2049 Cc e art. 31 c. 3 Dlgs 58/1998, a norma del quale: *"il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danno siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale"*.

Al riguardo, gli attori hanno sostenuto che la [REDACTED] Spa fosse venuta a conoscenza *"che [REDACTED] truffava i suoi Clienti già a far tempo dal secondo semestre 2015 e sicuramente dal 18.1.2016, ma nulla fece per impedire che egli continuasse (n.d.r.: in quanto il sig. [REDACTED] di Gravellona Toce da un controllo on line delle polizze [REDACTED] Spa dei figli [REDACTED] e [REDACTED] si accorse che due assegni, uno da €1.000,00 in data 14.3.2014 e uno da €5.000,00 in data 15.4.2015 dal medesimo [REDACTED] consegnati a [REDACTED] per essere versati sulle polizze dei figli, non erano stati versati e non comparivano on line, e si rivolse all'Agente di Omegna sig. [REDACTED] presso la sede di [REDACTED] Spa in Omegna via [REDACTED] per chiedere spiegazioni dell'ammanco, il quale [REDACTED] gli disse poi di aver parlato con [REDACTED] il quale aveva riferito di essersi "dimenticato" (!!) di versare gli assegni (???) , e successivamente il sig. [REDACTED]"*



██████████ in data 18.1.2016 si vedeva accreditare i due assegni sulle polizze dei figli, sicché quando il sig. ██████████ fu anch'egli convocato dalla Polizia di Stato di Omegna perché i suoi 2 assegni erano stati trovati sul conto corrente di ██████████ il sig. ██████████ disse che però i soldi a lui erano stati restituiti e quindi non sporgeva querela contro ██████████ perché, per fortuna, non aveva subito danno" (cfr. cit. p. 10, 11).

Ciò posto, gli attori hanno chiesto la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni subiti:

- iure hereditatis: patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), in qualità di eredi di ██████████ (marito di ██████████ e padre di ██████████), deceduto il 29/03/2015 (cfr. doc. 2 fasc. att.);

- iure proprio: patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (morale).

Il danno emergente iure hereditario è stato quantificato dagli attori nell'importo di € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun attore) di cui all'assegno n. 8186068209, emesso da ██████████ in data 4/09/2012 (cfr. doc. 4.2 e 5.1. p. 1 fasc. att.) e donato al marito ██████████ il quale lo utilizzava per pagare l'"importo rata di perfezionamento" (€ 4.000,00) della polizza "Plus 8%" sottoscritta dallo stesso in data 5/09/2012, proposta da ██████████ e risultata falsa (cfr. doc. 4.2 p. 6 fasc. att.). Al riguardo, gli attori hanno osservato come la sottoscrizione di tale polizza falsa da parte di ██████████ coincida temporalmente con il riscatto parziale di € 4.000,00 effettuato da ██████████ il 6/09/2012 sulla polizza (vera) n. 30190625 (cfr. doc. 4.2 p. 12 fasc. att.); in sostanza, "Vescio faceva riscattare a ██████████ ██████████ € 4.000,00 da ██████████ Spa ... e se li faceva subito ridare con questo assegno di € 4.000,00, per la sottoscrizione di nuova polizza falsa intestata a ██████████" (cfr. cit. p. 12, 13), assegno che poi incassava personalmente.

Il lucro cessante iure hereditario è stato quantificato dagli attori nella misura del 2% rispetto al capitale perduto di € 4.000,00, tenuto conto che ██████████ ██████████ avrebbe sicuramente impiegato tale capitale per l'acquisto di prodotti assicurativi sicuri tali da garantire un tasso non inferiore al 2%.

Il danno emergente iure proprio è stato quantificato da ██████████ in complessivi € 31.800,00, pari alla somma dei seguenti assegni:

- assegno n. 8186068208, emesso da ██████████ in data 18/06/2012, per l'importo di € 2.800,00 (cfr. doc. 4.1 fasc. att.), consegnato a ██████████ "al solo scopo di pagare



premi assicurativi” e risultato, invece, intestato ed incassato personalmente dallo stesso [REDACTED] (cfr. cit. p. 12);

- assegno n. 8232527341, emesso da [REDACTED] in data 2/04/2013 per l'importo di € 5.000,00 (cfr. doc. 4.3 p. 1 fasc. att.), per pagare la rata di € 5.001,00 della polizza “Generali Più & Prima Plan”, proposta da [REDACTED] e risultata falsa (cfr. doc. 4.3 p. 3 e ss fasc. att.); al riguardo, l'attrice ha osservato come, in data 2/04/2013 (stesso giorno in cui è stato emesso l'assegno in analisi), [REDACTED] avesse parzialmente riscattato la polizza (vera) n. 30190625 “Pratico Club” di [REDACTED] falsificandone la firma; dopodiché la somma riscattata (€ 7.003,50), spettante a [REDACTED] in parte (€ 2.002,50) è stata utilizzata per pagare la rata in scadenza della stessa polizza, mentre della restante parte se ne è appropriato [REDACTED] facendo emettere all'attrice l'assegno n. 8232527341 poi dallo stesso incassato;

- assegno n. 820367912, emesso da [REDACTED] in data 22/12/2014 per l'importo di € 5.000,00 (cfr. doc. 4.4 p. 1 fasc. att.), contestualmente alla sottoscrizione, da parte della stessa, del fondo pensione “Generafuturo” (il cui importo del primo contributo volontario era € 5.000,00), proposto da [REDACTED] e risultato falso (cfr. doc. 4.4 p. 2 e ss fasc. att.);

- assegno n. 8281772002, emesso da [REDACTED] in data 11/07/2015, per l'importo di € 3.000,00 (cfr. doc. 4.5 p. 1 fasc. att.), da collegare alla polizza n. 30557178 “Generali Premium Plus”, sottoscritta dall'attrice in data 30/5/2015 e risultata falsa (cfr. doc. 4.5 p. 2 e ss. fasc. att.); al riguardo, l'attrice ha osservato che, in data 8/07/2015 (pochi giorni prima rispetto all'emissione dell'assegno in parola), la Compagnia aveva liquidato agli odierni attori una polizza vita intestata a [REDACTED] mediante due assegni di € 4.579,13, a favore di ciascuno;

- assegno n. 8281772008, emesso da [REDACTED] in data 17/05/2016, per l'importo di € 3.000,00 (cfr. doc. 4.6 p. 1 fasc. att.), quale premio per la polizza “Premium 4%+ 4%”, proposta da [REDACTED] all'attrice e risultata falsa -così come il certificato assicurativo rilasciato- (cfr. doc. 4.6 p. 2 e ss. fasc. att.); al riguardo, l'attrice ha osservato come, in data 10/05/2016 (pochi giorni prima rispetto all'emissione dell'assegno in parola), [REDACTED] avesse fatto riscattare totalmente all'attrice la polizza (vera) n. 30190625 “Pratico Club” con incasso di € 4.905,45 (cfr. doc. 9.2 fasc. att.);

- assegno n. 8300989281, emesso da [REDACTED] in data 7/10/2016 per l'importo di € 5.000,00 (cfr. doc. 4.7 p. 1 fasc. att.), due giorni dopo rispetto alla sottoscrizione della



polizza "Gesav Pluss" (avvenuta in data 5/10/2016), indicante quale importo di perfezionamento € 5.000,00 (cfr. doc. 4.7 p. 2 e ss. fasc. att.), proposta da [REDACTED] e risultata falsa; al riguardo, l'attrice ha osservato come, qualche giorno prima rispetto all'emissione dell'assegno in oggetto, [REDACTED] avesse effettuato il riscatto totale della polizza (vera) n. 30331066 "Generali Più & Prima Plan" di [REDACTED] falsificandone la firma;

- assegno n. 8300989285, emesso da [REDACTED] in data 18/04/2017 per l'importo di € 5.000,00 (cfr. doc. 4.8 p. 1 fasc. att.), credendo di effettuare un "versamento aggiuntivo" sulla polizza "Generali Più & Prima Plan" n. 30331066", come da quietanza (falsa) rilasciata da [REDACTED] a firma [REDACTED] (cfr. doc. 4.8 p. 2, 3 fasc. att.), quando invece [REDACTED] aveva già chiuso la citata polizza all'insaputa dell'attrice;

- assegno n. 8300989288, emesso da [REDACTED] in data 22/09/2017 per l'importo di € 1.000,00 (cfr. doc. 4.9 p. 1 fasc. att.), quale "versamento aggiuntivo al 4%" per la polizza (falsa) n. 30197027, come da quietanza (falsa) rilasciata da [REDACTED] a firma [REDACTED] (cfr. doc. 4.9 p. 2 e ss. fasc. att.);

- assegno n. 8300989290, emesso da [REDACTED] in data 10/11/2017 per l'importo di € 2.000,00 (cfr. doc. 4.10 p. 1 fasc. att.), quale "versamento aggiuntivo al 4%" per la polizza (falsa) n. 30197027, come da quietanza (falsa) rilasciata da [REDACTED] a firma [REDACTED] (cfr. doc. 4.10 p. 2 e 3 fasc. att.).

Il lucro cessante iure proprio è stato quantificato da [REDACTED] nella misura del 2% rispetto al capitale perduto di € 31.800,00, tenuto conto che ella avrebbe sicuramente impiegato tale capitale per l'acquisto di prodotti assicurativi sicuri tali da garantirle un tasso non inferiore al 2%.

Il danno emergente iure proprio è stato quantificato da [REDACTED] in complessivi € 28.680,90, pari alla somma dei seguenti assegni:

- assegno n. 8186068210, emesso da [REDACTED] in data 11/12/2012 per l'importo di € 790,45 (cfr. doc. 5.2 fasc. att.), donato al figlio [REDACTED] il quale lo consegnava a [REDACTED] per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 - vera, ma aperta da [REDACTED] all'insaputa di [REDACTED] falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente;

- assegno n. 232527343, emesso da [REDACTED] in data 16/04/2013 per l'importo di € 2.500,00 (cfr. doc. 5.3 p. 1 fasc. att.), donato al figlio [REDACTED] il quale lo consegnava a



██████████ per il pagamento della rata della polizza (falsa) n. 30062907, come da (falsa) ricevuta di pagamento rilasciata da ██████████ (cfr. doc. 5.3 p. 2 fasc. att.); al riguardo, l'attore ha osservato come l'assegno in analisi sia stato emesso lo stesso giorno in cui ██████████ aveva parzialmente riscattato la polizza (vera) "Optimum" n. 30197027 di ██████████ falsificandone la firma; in sostanza, ██████████ prospettava a ██████████ l'incasso della somma di € 2.792,95 (derivante dal fraudolento riscatto) da ██████████ Spa come puri interessi sul capitale delle sue polizze e convinceva il medesimo a fare una nuova polizza altrettanto fruttuosa" (cfr. cit. p. 17);

- assegno n. 8232527345, emesso da ██████████ in data 6/06/2013 per l'importo di € 790,45 (cfr. 5.4 p. 1 fasc. att.), donato al figlio ██████████ il quale lo consegnava a ██████████ per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 - vera, ma aperta da ██████████ all'insaputa di ██████████ falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla ██████████ Spa (cfr. doc. 5.4 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 8232527347, emesso da ██████████ in data 4/12/2013 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.5 fasc. att.), donato al figlio ██████████ il quale lo consegnava a ██████████ per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 - vera, ma aperta da ██████████ all'insaputa di ██████████ falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente;

- assegno n. 0724023303, emesso da ██████████ in data 20/03/2014 per l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 5.6 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della polizza "175 Special Bonus-Cliente Premium", proposta da ██████████ e risultata falsa (cfr. doc. 5.6 p. 2 e ss. fasc. att.); al riguardo, l'attore ha osservato come il 17/03/2014 (tre giorni prima rispetto all'emissione dell'assegno in analisi) ██████████ avesse fatto compilare a ██████████ i moduli per la chiusura della polizza (vera) "Optimum" n. 30197027, con incasso di € 3.942,88 a favore di ██████████ (cfr. doc. 10.3 fasc. att.);

- assegno n. 0724023304, emesso da ██████████ in data 15/06/2014 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.7 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 -vera, ma aperta da ██████████ all'insaputa di ██████████ falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla ██████████ Spa (cfr. 5.7 p. 2 fasc. att.);



- assegno n. 0724023306, emesso da [REDACTED] in data 5/06/2015 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.8 p. fasc. att.), per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 -vera, ma aperta da [REDACTED] all'insaputa di [REDACTED] falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.8 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 0724023308, emesso da [REDACTED] in data 2/12/2015 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.9 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 -vera, ma aperta da [REDACTED] all'insaputa di [REDACTED] falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.9 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 8281772009, emesso da [REDACTED] in data 9/06/2016 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.10 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 -vera, ma aperta da [REDACTED] all'insaputa di [REDACTED] falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.10 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 0724023309, emesso da [REDACTED] in data 20/12/2016 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.11 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della polizza assicurativa "Risparmio Plan" n. 30295561 -vera, ma aperta da [REDACTED] all'insaputa di [REDACTED] falsificandone la firma- (cfr. doc.10.4 fasc. att.) e, invece, costui lo intestava a sé e incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.11 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 0725012221, emesso da [REDACTED] in data 28/03/2017 per l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 5.12 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della polizza "Valore Risparmio Plan", fatta sottoscrivere a [REDACTED] da [REDACTED] in data 17/03/2017 e risultata falsa - come il certificato di copertura provvisoria rilasciato dallo stesso [REDACTED] (cfr. doc. 5.12 p. 2 fasc. att.); al riguardo, l'attore ha osservato come, pochi giorni prima rispetto alla sottoscrizione della polizza falsa "Valore Risparmio Plan", [REDACTED] avesse riscattato la polizza Risparmio Plan" n. 30295561 di [REDACTED] falsificandone la firma, per poi mostrare a [REDACTED] una foto del monitor del proprio pc, ove emergeva che gli erano stati



accreditati € 3.653,54 (cfr. doc. 5.12 p. 3 fasc. att.), dicendogli che erano interessi e convincendolo così a reinvestirli subito nella citata polizza falsa;

- assegno n. 8300989287, emesso da [REDACTED] in data 11/07/2017 per l'importo di € 800,00 (cfr. doc. 5.13 p. 1 fasc. att.), donato al figlio [REDACTED] il quale lo consegnava a [REDACTED] per il pagamento della rata della succitata polizza falsa "Valore Risparmio Plan"; [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.13 p. 2 e 3 fasc. att.);

- assegno n. 0725012222, emesso da [REDACTED] in data 21/12/2017 per l'importo di € 1.500,00 (cfr. doc. 5.14 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della succitata polizza falsa "Valore Risparmio Plan"; [REDACTED] [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.14 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 8321026893, emesso da [REDACTED] in data 15/06/2018 per l'importo di € 1.500,00 (cfr. doc. 5.15 p. 1 fasc. att.), donato al figlio [REDACTED] il quale lo consegnava a [REDACTED] per il pagamento della rata della succitata polizza falsa "Valore Risparmio Plan"; [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.15 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 8321026894, emesso da [REDACTED] in data 30/07/2018 per l'importo di € 5.000,00 (cfr. doc. 5.16 p. 1 fasc. att.), donato al figlio [REDACTED] per il pagamento del premio di ingresso della polizza "Valore bimbo total" n. 39536284 (sottoscritta da [REDACTED] [REDACTED] in pari data), proposta da [REDACTED] quale investimento per il piccolo [REDACTED] (figlio di [REDACTED] indicato quale beneficiario in caso vita al compimento della maggiore età) e risultata falsa (cfr. doc. 5.16 p. 3 e ss. fasc. att.); [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.16 p. 2 fasc. att.);

- assegno n. 0725012226, emesso da [REDACTED] in data 28/12/2018 per l'importo di € 1.500,00 (cfr. doc. 5.17 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della succitata polizza falsa "Valore Risparmio Plan"; [REDACTED] [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.17 p. 2 fasc. att.);



- assegno n. 0725012228, emesso da [REDACTED] in data 10/06/2019 per l'importo di € 1.500,00 (cfr. doc. 5.18 p. 1 fasc. att.), per il pagamento della rata della succitata polizza falsa "Valore Risparmio Plan"; [REDACTED] [REDACTED] intestava a sé l'assegno e lo incassava personalmente, rilasciando ricevuta falsa, identica a quelle in uso alla [REDACTED] Spa (cfr. 5.18 p. 2 fasc. att.).

Il lucro cessante iure proprio è stato quantificato da [REDACTED] nella misura del 2% rispetto al capitale perduto di € 31.800,00, tenuto conto che egli avrebbe sicuramente impiegato tale capitale per l'acquisto di prodotti assicurativi sicuri tali da garantirle un tasso non inferiore al 2%.

Infine, a titolo di danno non patrimoniale, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno morale, *"inteso quale sofferenza cagionata dal reato, in termini di patimenti, stress, depressione, vergogna ed umiliazione"* (cfr. cit. p. 24), quantificandolo nella somma di € 5.000,00 ciascuno *"o di quella somma maggiore o minore che l'III.mo Tribunale adito riterrà di giustizia"* (cfr. cit. p. 32).

Sul punto, gli attori hanno allegato di aver patito una significativa sofferenza, umiliazione e vergogna nello scoprire di essere stati vittime di una truffa da parte di una persona in cui avevano riposto massima fiducia, per lungo periodo di tempo ed oltretutto in una fase delicata della loro vita, essendo entrambi impegnati, a partire dal 2013 e fino al 2015, nelle cure di [REDACTED] affetto da 3 tumori alla gola ed alla tiroide (cfr. cit. p. 16, 22, 31); *"la sofferenza si aggrava per loro ulteriormente se si aggiunge che [REDACTED] Spa alla quale gli attori hanno affidato la gestione dei propri risparmi dagli anni '80 come unica e sola compagnia assicurativa ritenuta solida ed affidabile e sulla quale avevano riposto la loro massima fiducia e dalla quale ora si aspettavano un atteggiamento leale e di massima collaborazione, ora non li vuole risarcire, ed anzi li tratta in maniera ostile e li ostacola nell'accertamento dei fatti occorsi con comportamenti conniventi con [REDACTED]"* (cfr. cit. p. 32).

Si è costituito [REDACTED] eccependo preliminarmente:

- la nullità della citazione introduttiva ex art. 164, c. 4 Cpc in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 c. 3, n. 3 e 4 Cpc, sul presupposto che la domanda attorea sarebbe *"assolutamente generica ... non essendo chiari i fatti denunciati ... né il nesso di causa; né, infine, il danno (se) patito"* (cfr. comp. risp. Vescio p. 4);

- l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria in relazione ai fatti ascrivibili al periodo anteriore al 16/09/2015 (cinque anni prima rispetto alla notifica della citazione).



Nel merito, il convenuto -premessò di essere stato alle dipendenze della ██████████ Spa dal 2004 al maggio 2017- ha negato qualsivoglia responsabilità, osservando:

- che l'affermazione delle controparti secondo cui sarebbero state costrette a lasciare gli assegni in bianco sarebbe *"non veritiera e indimostrata"*, sicché mancherebbe *"la prova di qualunque artificio o raggio"* (cfr. comp. risp. ██████████ p. 7);

- che le polizze indicate da controparte e prodotte sarebbero *"del tutto vere"* (cfr. comp. risp. ██████████ p. 9, 10), così come vere sarebbero le relative sottoscrizioni degli attori-contrattenti, non avendo mai ██████████ falsificato le firme di apertura delle polizze né quelle relative alle richieste di riscatto; a fronte del disconoscimento di talune sottoscrizioni da parte degli attori, il convenuto ha proposto istanza di verificaione ex art. 216 Cpc al fine di dimostrarne l'autenticità;

- che gli attori non avrebbero provato il danno subito, stante la veridicità dei contratti assicurativi di cui gli stessi avrebbero beneficiato;

- che *"appare inverosimile, che gli attori, non fossero "avvezzi" ai prodotti e non ne seguissero l'andamento, considerata, la loro dichiarata propensione all'investimento pluritrentennale ed anche la natura dei prodotti acquistati equivalenti ad investimenti, oltre che polizze assicurative e fondi pensione"* (cfr. comp. risp. ██████████ p. 6);

- che sarebbe altrettanto inverosimile che gli attori, *"pur ricevendo le polizze dal Sig. ██████████ "nuove" provvedessero a "strappare quelle precedenti", fermo il fatto che mai il convenuto ha riferito agli attori di strappare le copie delle polizze; tanto che sono stati in grado di produrle"* (cfr. comp. risp. ██████████ p. 6).

Si è costituita la ██████████ Spa:

- confermando le condotte illecite poste in essere da ██████████ dipendente della ██████████ Spa dal 6/09/2004 al 10/05/2017, consistenti nell'*"appropriazione dei premi pagati per polizze assicurative – mai versati alla Compagnia convenuta – da parte dei Clienti dell'Agenzia, simulando circostanze e contratti in realtà mai accadute e/o stipulati, e nell'apposizione delle firme nei contratti e/o polizze proposte al posto dei suoi clienti"*;

- ed affermando di essere venuta a conoscenza di tali fatti *"solamente nel corso ... dell'anno 2019, a seguito delle richieste dei clienti pervenute alla convenuta a seguito dell'indagine"* avviata dalla Polizia Sez. Anticrimine di Omegna, richieste a seguito delle quali *"ha avviato un accertamento interno tramite l'Unità Antifrode"* (cfr. cit. p. 4).



In particolare, rispetto alla posizione di [REDACTED] la [REDACTED] Spa ha affermato che gli assegni di cui la stessa ha chiesto il rimborso, a titolo di danno emergente, sono stati emessi con riferimento "sia alle polizze effettivamente in essere con la [REDACTED] (polizza n. 30190625, n. 30331066, n. 30197027 e n. 30295561) sia a quella falsamente predisposta dal sig. [REDACTED] (polizza n. 30295561) (doc. 2)" (cfr. comp. risp. [REDACTED] Spa p. 7) e non sono mai stati contabilizzati in alcuna polizza.

A titolo transattivo, prima dell'istaurazione della presente causa, la [REDACTED] Spa ha proposto a [REDACTED] la restituzione dell'importo di € 15.000,00 omnia, ma la proposta è stata rifiutata.

Rispetto alla pozione di [REDACTED] la [REDACTED] Spa ha affermato che gli assegni di cui lo stesso ha chiesto il rimborso, a titolo di danno emergente, sono stati emessi con riferimento "sia alle polizze effettivamente in essere con la [REDACTED] (polizza n. 5953502, n. 6510244, n. 30197027 e n. 30295561) sia a quella falsamente predisposta dal sig. [REDACTED] (polizza n. 30295561) (doc. 5)" (cfr. comp. risp. [REDACTED] Spa p. 9) e non sono mai stati contabilizzati in alcuna polizza.

A titolo transattivo, prima dell'istaurazione della presente causa, la [REDACTED] Spa ha proposto a [REDACTED] la restituzione dell'importo di € 18.750,00 omnia, ma la proposta è stata rifiutata.

Ciò premesso, la [REDACTED] Spa ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendosi assolutamente estranea alla vicenda, avendo [REDACTED] operato in modo del tutto arbitrario e autonomo rispetto alla società datrice di lavoro.

Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei suoi confronti ex art. 2049 Cc ed ex art. 31 c. 3 Dlgs 58/1998, evidenziando:

- da un lato, la sussistenza di plurime anomalie caratterizzanti l'attività di intermediazione svolta da [REDACTED] [REDACTED] svoltasi fuori dal posto di lavoro (senza autorizzazione della Compagnia) e senza coinvolgimento dei sistemi informatici aziendali, sicché la [REDACTED] Spa non aveva modo di venire a conoscenza degli illeciti;

- dall'altro lato, l'incauta condotta degli attori-investitori (da valutarsi ex art. 1227 Cc), tenuto anche conto che nella modulistica contrattuale vi era una specifica informativa sugli obblighi del personale dipendente di [REDACTED] Spa nei confronti dei clienti (cfr. doc. 3 p. 2 fasc. att.).



Quanto ai danni, la convenuta ha contestato la richiesta risarcitoria attorea rispetto al lucro cessato e al danno morale.

Infine, la [REDACTED] Spa ha formulato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'ex dipendente [REDACTED] (co-convenuto), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla Compagnia (datrice di lavoro) pari a:

- € 63.690,00 a titolo di danno patrimoniale, per il mancato incasso, da parte della Compagnia, dei 27 assegni di cui è causa;

- € 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, per la lesione all'immagine e alla reputazione della [REDACTED] Spa.

In sede di prima udienza, svoltasi mediante trattazione scritta, [REDACTED] ha precisato che *“non solo [REDACTED] al tempo autorizzava i propri dipendenti a recarsi presso i clienti per la sottoscrizione dei contratti assicurativi, quanto la stessa, e, comunque, il referente datoriale del Sig. [REDACTED] era pienamente a conoscenza delle problematiche in essere, tanto che in data 7/03/18 veniva rappresentato all'odierno convenuto l'iter da seguire per potere far sì che, a fronte di una eventuale (e da dimostrare) richiesta risarcitoria da parte dei contraenti, si sarebbero offerte le somme, già di pertinenza del sig. [REDACTED]. A tal fine, veniva richiesto allo stesso il rilascio di autorizzazione al pagamento in favore di terzi, avendo il sig. [REDACTED] lasciato a [REDACTED] la somma maturata a titolo di TFR affinché procedesse ad disporre della stessa nei termini convenuti (doc.2)”* (cfr. note scritte conv. [REDACTED] del 7/01/2021).

Con ordinanza in data 18/06/2021, questo Giudice ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania di fornire informazioni scritte sullo stato del procedimento RGNR 1705/2018 a carico di [REDACTED] il quale è risultato pendente in fase di indagini (cfr. provvedimento del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, dr.ssa Laura Carrera, in data 15/09/2021).

Con la medesima ordinanza, il Giudice, accogliendo l'istanza ex art. 210 Cpc formulata da parte attrice, ha ordinato alla [REDACTED] Spa di depositare il dossier contenente le risultanze dell'indagine interna svolta sul dipendente [REDACTED] tenuto conto che la stessa convenuta, in comparsa di risposta, aveva dichiarato di aver *“avviato accertamento interno tramite l'Unità Antifrode”* (cfr. comp. risp. [REDACTED] Spa p. 4).

In data 15/07/2022, la [REDACTED] Spa ha depositato *“il dossier contenente le risultanze dell'indagine interna svolta sul dipendente [REDACTED] tramite l'unità antifrode”*



(cfr. nota di deposito [REDACTED] Spa 15/07/2022), consistente in realtà in un mero riepilogo delle posizioni delle parti in causa.

L'istanza di verifica formulata dal convenuto [REDACTED] in relazione alle sottoscrizioni disconosciute dagli attori (sottoscrizione di [REDACTED] apposta sui riscatti parziali dell'8/03/2012 e del 2/04/2013 relativi alla polizza "Pratico Club" n. 30190625 nonché sul riscatto totale del 30/09/2016 in relazione alla polizza "Generali Più & Prima Plan" n. 30331066 e sottoscrizione di [REDACTED] apposta sui riscatti parziali del 13/04/2012, 19/06/2012, 16/04/2013 e 29/11/2013 relativi alla polizza "Optimum" n. 30197027 nonché sulla documentazione di apertura e di riscatto della polizza "Risparmio Plan" n. 30295561) non è stata accolta, stante l'irrelevanza della veridicità o meno di tali sottoscrizioni ai fini della decisione.

Per la medesima ragione non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti.

La causa viene, dunque, decisa sulla base delle produzioni documentali delle parti e tenuto conto delle circostanze incontestate (art. 115 Cpc).

2. L'eccezione di nullità della citazione sollevata da [REDACTED]

2.1. In punto di diritto va premesso che l'art. 164 c. 4 Cpc stabilisce che la citazione è nulla *"se è omissso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo"* – cd. vizi dell'*edictio actionis*.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che la nullità ex art. 164 c. 4 Cpc si produce solo quando risulti "assolutamente" incerto l'oggetto della domanda, oppure manchi l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, il che postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati (cfr. Cass. 14071/2016; Cass. 11751/2013).

2.2. Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, anche alla luce della documentazione prodotta, non sia assolutamente incerta, avendo parte attrice puntualmente contestato ai convenuti i fatti illeciti costituenti le ragioni della domanda risarcitoria, consentendoli di esercitare a pieno il loro diritto di difesa.

L'eccezione di nullità ex art. 164 c. 4 Cpc va pertanto rigettata.

3. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla [REDACTED] Spa.



3.1. In punto di diritto, si osserva che la *legitimatio ad causam*, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.

In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.

In particolare, quando viene proposta un'azione risarcitoria, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma danneggiato e la legittimazione passiva a colui che viene individuato quale responsabile (diretto o indiretto) dell'illecito.

3.2. Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che, nel caso di specie, sulla base delle allegazioni attoree, la legittimazione passiva della ██████████ Spa deve ritenersi sussistente. A ben vedere, infatti, le eccezioni sollevate attengono non alla legittimazione passiva bensì alla titolarità passiva, che è questione di merito e in quest'ottica verrà vagliata (cfr. punto 5).

4. La responsabilità di ██████████

4.1. In punto di diritto, va osservato che, poiché possa configurarsi responsabilità aquiliana, l'art. 2043 Cc richiede la presenza necessaria dei seguenti presupposti: la condotta umana (azione o omissione), il danno ingiusto (pregiudizio all'altrui sfera giuridica consistente nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante), il nesso di causalità tra il fatto e il danno (cioè tra la condotta e l'evento lesivo, cd. causalità materiale), la colpevolezza dell'agente (dolo o colpa).

Chi agisce contro il danneggiante ex art. 2043 Cc deve "*provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*" (cfr. art. 2697 Cc), cioè i suesposti elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale.

Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita: il convenuto costituito, infatti, è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro



ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta non li abbia contestati o si sia limitata a una contestazione generica.

4.2. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie offrano sufficienti elementi per l'accertamento della responsabilità aquiliana di [REDACTED]

In particolare, il fatto che gli attori abbiano consegnato a [REDACTED] in qualità di dipendente della [REDACTED] Spa, i 27 assegni di cui è causa (per un ammontare complessivo di € 64.480,90), per il pagamento di premi assicurativi, e che costui li abbia, invece, incassati sul proprio conto personale è pacifico in causa, tenuto conto che:

- tutti gli assegni prodotti risultano intestati a [REDACTED] e girati a suo favore; sul retro di ciascun assegno, infatti, sotto la dicitura "*girate non trasferibile*", vi è sempre la firma [REDACTED], da considerarsi riconosciuta ex art. 215 c. 1 n. 2 Cpc non essendo intervenuto alcun disconoscimento nella presente causa;

- [REDACTED] non ha contestato di aver incassato i citati assegni sul proprio conto personale né ha contestato che gli assegni gli fossero stati consegnati per il pagamento di premi assicurativi, essendosi limitato a negare di aver indotto/costretto gli attori, con artifizii e raggiri, a non intestare gli assegni (senza tuttavia spiegare per quale ragione gli attori avrebbero scelto di non intestare gli assegni ovvero di intestarli volontariamente a [REDACTED] piuttosto che alla [REDACTED] Spa, a cui intendevano pacificamente pagare i premi); la distrazione da parte di [REDACTED] degli assegni di cui è causa deve, pertanto, ritenersi provata ex art. 115 Cpc; inoltre, anche la [REDACTED] Spa ha confermato che le somme di cui ai 27 assegni di cui è causa "*non sono mai state contabilizzate in nessuna polizza*" (cfr. comp. risp. [REDACTED] Spa p. 7 e 9);

- conseguentemente, deve ritenersi provata anche la falsità di tutte le quietanze, recanti il logo della [REDACTED] Spa, consegnate da [REDACTED] agli attori al momento della ricezione dei citati assegni, in quanto attestanti pagamenti in favore della Compagnia, in realtà indebitamente trattenuti da [REDACTED]

Può, dunque, affermarsi che la condotta di [REDACTED]-consistente nella distrazione dei citati 27 assegni (emessi e consegnati a [REDACTED] per il pagamento di polizze, ma incassati dallo stesso personalmente)- sia stata la causa dell'evento dannoso patito dagli attori, consistente nella perdita e nel mancato investimento delle somme di cui ai 27 assegni di cui è causa.



In ordine all'elemento soggettivo, è sufficiente osservare che [REDACTED] dinanzi alla contestazione degli attori, che lo hanno accusato di aver dolosamente incassato i 27 assegni al fine di trarvi un ingiusto profitto, ha ommesso di fornire qualsivoglia spiegazione alternativa in ordine al motivo per cui avrebbe incassato gli assegni (pacificamente emessi per il pagamento di polizze assicurative) sul proprio personale conto, anziché su quello della Compagnia.

Può, dunque, ritenersi accertata la responsabilità extracontrattuale di [REDACTED] per aver cagionato dolosamente agli attori un danno ingiunto (con conseguente ingiusto profitto per sé).

5. La responsabilità della [REDACTED] Spa.

Gli attori hanno invocato la responsabilità solidale della [REDACTED] Spa ex art. 2049 Cc ed ex art. 31 c. 3 Dlgs 58/1998.

5.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2049 Cc configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del preponente per i fatti illeciti posti in essere dai preposti *"nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti"*, indipendentemente dal comportamento colposo o meno del preponente nella scelta o nella sorveglianza dei preposti; in altri termini, il preponente servendosi di altri per lo svolgimento della propria attività d'impresa, si vede imputati, secondo il canone *cuius commoda eius et incommoda*, i danni che derivino a terzi.

In particolare, i presupposti a cui l'art. 2049 Cc collega la responsabilità dei preponenti sono due:

- il rapporto di preposizione, anche temporaneo o occasionale, purché caratterizzato, in fatto, da una manifestazione di volontà del dominus, che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse;

- il fatto che l'illecito del preponente possa dirsi compiuto *"nell'esercizio delle incombenze"* a cui lo stesso è adibito; al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non occorre che tra le mansioni espletate e il fatto dannoso ricorra un rigoroso rapporto di causa-effetto, essendo sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria": basta cioè che le mansioni espletate dal preposto abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, trasgredendo gli ordini ricevuti e/o agendo con dolo nel proprio esclusivo interesse (ancorché tale comportamento costituisca reato), purché sempre nell'ambito delle



sue mansioni, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di preposizione (cfr. Cass. 15020/2014; Cass. 7634/2012; Cass. 8926/2009; Cass. 9764/2005; Cass. 89/2002; Cass. 6670/2001).

La disposizione di cui all'art. 31 Dlgs 58/1998, *“appartenente alla medesima area concettuale”* dell'art. 2049 Cc (cfr. Cass. 1741/2011 che richiama Cass. 17393/2009), nel porre a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori, *“trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altro verso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmente esserne sorpresa e aggirata”* (cfr. Cass. 5020/2014 che richiama, fra le altre, Cass. 8229/2006; conforme anche Cass. 1741/2011; circa la responsabilità per *'rischio di impresa'* si veda anche Cass. 12448/2012).

In tale contesto, la Suprema Corte ha chiarito che non è dirimente la circostanza in sé che le somme di denaro siano consegnate con modalità difformi rispetto a quelle che il promotore è legittimato a ricevere, in quanto la prescrizione contenuta nell'art. 5 c. 8 L. 1/1991 e nel regolamento Consob 5388/1991 (che prescrive pagamenti mediante titoli di credito non trasferibili intestati all'intermediario o a lui girati dal cliente) è posta a tutela del risparmiatore; pertanto, *“la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle non vale, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente; né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto, perché la richiamata normativa è destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore e non può essere quindi interpretata nel senso che da essa derivi un onere di diligenza a carico del medesimo, la cui violazione gli sia addebitabile a titolo di colpa*



concorrente o esclusiva” (cfr. Cass. 8236/2012 che richiama in senso conforme Cass. 8229/2006 e Cass. 17393/2009; conformi anche Cass. 1741/2011, Cass. 10645/2014 e Cass. 4037/2016).

A una diversa conclusione è dato pervenire soltanto qualora emerga la prova della collusione, o quantomeno della fattiva acquiescenza, del cliente alla violazione delle regole di condotta da parte del promotore, o comunque quando le circostanze del caso concreto siano tali da implicare che il dovere di comportarsi secondo buona fede e di non pregiudicare ingiustamente le ragioni dell'altro contraente avrebbe imposto al cliente di adottare maggiore diligenza, non prestandosi al compimento di operazioni anomale quando egli sia perfettamente a conoscenza, per personale e pluriennale esperienza, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento (cfr. Cass. 13529/2009). Ma, perché ciò accada, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione delle regole di comportamento cui il promotore avrebbe dovuto attenersi per la tutela dei risparmiatori, occorrendo invece che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale; e spetta all'intermediario l'onere di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (cfr. Cass. 6708/2010), non potendo la collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza del cliente all'illecito essere presunte sulla base della sola circostanza che l'equivalente pecuniario dell'investimento sia stato conferito con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob (cfr. Cass. 1741/2011), ma essendo invece necessario che detta circostanza si accompagni con altri elementi significativi, quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, la durata nel tempo del rapporto tra investitore e promotore, il valore complessivo delle operazioni poste in essere, l'esperienza acquisita dal cliente nell'investimento in titoli finanziari, la sua conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (cfr. Cass. 30161/2018; Cass. 3708/2018, Cass. 8236/2012, Cass. 4037/2016).

5.2. Dagli enunciati principi giurisprudenziali le parti in causa traggono opposte conclusioni nel caso concreto.

Da un lato, gli attori osservano come [REDACTED] abbia operato quale dipendente della [REDACTED] Spa e ciò anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro con la Compagnia in data 10/05/2017, mai comunicata agli attori, lasciando sussistere “una



situazione oggettiva di apparenza del diritto che [REDACTED] fosse ancora un proprio agente assicurativo" (cfr. concl. att. p. 34), ed escludono qualsivoglia acquiescenza rispetto alle violazioni realizzate da [REDACTED] dall'altro, la [REDACTED] Spa evidenzia le plurime anomalie caratterizzanti le modalità di esecuzione del mandato, sostenendo che sarebbero idonee ad escludere il nesso di occasionalità necessaria.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista la responsabilità concorrente della [REDACTED] Spa per il fatto illecito posto in essere dal dipendente [REDACTED] essendo indubbio che la condotta illecita di costui sia stata resa possibile o quanto meno agevolata dall'incarico affidatole dalla [REDACTED] Spa e non essendo addebitabili agli attori anomalie comportamentali o gravi negligenze tali da interrompere il nesso di occasionalità necessaria fra i fatti di causa e l'incarico svolto da [REDACTED] per conto della [REDACTED] Spa.

In particolare, non possono considerarsi interruttrici del nesso di occasionalità necessaria le circostanze che gli attori abbiano sottoscritto contratti assicurativi al di fuori dei locali della Compagnia, presso la propria abitazione, e abbiano pagato i relativi premi mediante l'emissione di assegni privi di intestazione consegnati nelle mani di [REDACTED] tenuto conto che:

- l'irregolarità dei pagamenti non vale di per sé ad interrompere il nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività del promotore e la consumazione dell'illecito né può essere addotta dalla Compagnia come concausa del danno subito dall'investitore;

- gli attori (risparmiatori di estrazione operaia) non avevano motivo di dubitare della correttezza dell'attività posta in essere da [REDACTED] tenuto conto che da anni intrattenevano rapporti con la [REDACTED] Spa sottoscrivendo contratti (veri) presso il proprio domicilio (si noti che le polizze trasmesse dalla [REDACTED] Spa agli attori e prodotte in causa recano, quale luogo di sottoscrizione, "Quarna Sotto", luogo di domicilio degli attori, e non "Omegna", luogo in cui ha sede l'Agenzia -cfr. doc. 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 fasc. att.-, il che dimostra come la sottoscrizione dei contratti al domicilio fosse una prassi conosciuta o quanto meno conoscibile da parte della Compagnia);

- [REDACTED] utilizzava la modulistica intestata alla [REDACTED] Spa, rilasciando quietanze e prospetti riepilogativi apparentemente riconducibili alla Compagnia, il che ha ulteriormente contribuito a ingenerare negli attori un incolpevole affidamento;

- tale affidamento incolpevole si è protratto anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra [REDACTED] e la Compagnia (cioè dopo il 10/05/2017 e fino al 10/06/2019, data



dell'ultimo assegno emesso da [REDACTED], avendo quest'ultima omesso di comunicare tale cessazione agli attori (sul punto, Cass. 8229/2006: *“la società di intermediazione, sebbene non sia tenuta a informare tutti i risparmiatori dell'avvenuta cessazione del mandato conferito ad un promotore finanziario, ha comunque l'obbligo di inviare tale informazione a quei risparmiatori che, per avere intrattenuto risalenti e frequenti rapporti col promotore dimissionario, possa ritenersi avrebbero continuato ad averne anche in futuro”*) e ciò nonostante la Compagnia avesse ricevuto richieste di risarcimento dei danni in relazione a condotte di [REDACTED] quantomeno dal 2018, come emerge dalla denuncia-querela presentata dalla [REDACTED] Spa in data 25/06/2020 (cfr. doc. 6 fasc. conv. [REDACTED] Spa).

Da ultimo, si osserva come la [REDACTED] Spa abbia omesso di evidenziare le modalità e le risultanze degli accertamenti interni compiuti mediante l'Unità Antifrode, avendo prodotto, dopo l'ordine ex art. 210 Cpc, un “dossier” contenente un mero riepilogo delle posizioni delle parti nella presenza vertenza.

6. L'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED]

Accertata la responsabilità solidale delle parti convenute, prima di procedere alla liquidazione dei danni, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da [REDACTED]

6.1. In punto di diritto, va premesso che l'art. 2935 cc dispone che *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*.

Detta norma fa riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (cfr. Cass 2387/2004; Cass civ. 7645/1994) e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo rilevanza i semplici impedimenti soggettivi, cioè l'ignoranza da parte del titolare del diritto dell'esistenza del diritto stesso, salvo il caso in cui l'ignoranza sia imputabile al comportamento doloso della controparte, dovendo considerare la previsione di cui all'art. 2941 n. 8 Cc, norma che introduce una causa eccezionale di sospensione della prescrizione (tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto) che si pone in deroga al principio secondo cui l'ignoranza del titolare del diritto non impedisce il decorso della prescrizione (cfr. Cass 10828/2015).

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 Cc integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere



rilevata d'ufficio dal giudice (anche in grado di appello) purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.

6.2. Sulla base di tali principi di diritto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta, tenuto conto che, nel caso di specie, deve ritenersi che gli attori abbiano scoperto le condotte dolose di [REDACTED] solo nel momento in cui sono stati convocati dalla Polizia di Omegna (17/09/2019), non avendo le parti convenute fornito elementi da cui trarre la conclusione che l'infedeltà del dipendente della [REDACTED] Spa fosse circostanza conosciuta o conoscibile dagli attori in un momento antecedente; anzi, le risultanze di causa depongono in senso contrario, tenuto conto che la stessa Compagnia convenuta ha sostenuto di non aver avuto modo di accertare prima l'infedeltà del proprio dipendente.

7. La liquidazione dei danni.

7.1. In ordine alla individuazione e alla liquidazione dei danni-conseguenza, va premesso che, oltre al danno patrimoniale, da determinarsi ai sensi dell'art. 2056 Cc, è altresì risarcibile il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 Cc, cioè il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica.

Come precisato dalla S.C., il danno non patrimoniale è risarcibile: quando sussiste un fatto-reato (art. 185 Cp) e negli altri casi stabiliti espressamente dalla legge; quando sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza), e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. SU 26972/2008).

In ogni caso, il danno non patrimoniale (così come quello patrimoniale), quale danno-conseguenza, deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso (cd. danno-evento), non essendo ammissibile la sussistenza di danni "in re ipsa", neppure con riguardo al danno morale soggettivo derivante da reato (art. 185 Cp), salvo il ricorso alla prova presuntiva.

In particolare, con riguardo al danno morale, può essere richiamato il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (cfr. Cass. 25164/2020), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui



pretende il risarcimento; se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).

7.2. Nel caso di specie, il danno patrimoniale emergente è pari all'ammontare delle somme versate dagli attori a [REDACTED] per il pagamento di premi assicurativi, mediante l'emissione dei 27 assegni di cui è causa, ed invece distratte dallo stesso mediante l'incasso sul proprio conto personale.

Pertanto, come richiesto dagli attori:

- il danno emergente iure hereditario deve essere quantificato in € 4.000,00, di cui € 2.000,00 spettanti a [REDACTED] e € 2.000,00 spettanti a [REDACTED] (cfr. doc. 4.2, 5.1 fasc. att.);

- il danno emergente iure proprio deve essere quantificato € 31.800,00 in favore di [REDACTED] (cfr. doc. 4.1, 4.3-4.10 fasc. att.) e in € 28.680,90 in favore di [REDACTED] (cfr. doc. 5.12-5.18 fasc. att.).

Inoltre, il risarcimento del danno patrimoniale (iure hereditario e iure proprio) deve comprendere il lucro cessante, pari agli interessi che gli attori avrebbero percepito qualora le somme da loro affidate a [REDACTED] [REDACTED] fossero state impiegate conformemente alle indicazioni ricevute (cfr. Cass. 8229/2006).

Al riguardo, tenuto conto della tipologia di prodotti assicurativi che gli attori intendevano acquistare, si reputa congrua la liquidazione degli interessi proposta da parte attrice, pari al 2% dei capitali affidati a [REDACTED] da calcolarsi annualmente dalla data di emissione di ciascun assegno alla data della presente sentenza.

Tale importo deve poi essere maggiorato, convertendosi in debito di valuta, degli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.

Quanto, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale (morale) richiesto dagli attori in conseguenza della condotta illecita posta in essere da [REDACTED] si osserva:

- che nella condotta di [REDACTED] appaiono sussistenti gli estremi di reato (truffa o quanto meno appropriazione indebita);

- che gli attori hanno puntualmente allegato le sofferenze interiori di cui richiedono il risarcimento (cfr. cit. p. 16, 22, 24, 31, 32);



- che, tenuto conto che gli attori appartengono a una modesta famiglia operaia (circostanza incontestata) è presumibile che gli stessi abbiano subito una significativa sofferenza in conseguenza della perdita dei propri risparmi, peraltro sottratti da una persona nella quale avevano riposto massima fiducia, attraverso condotte illecite protrattesi per anni, senza che gli attori si accorgessero di nulla.

Al riguardo, si reputa congrua la liquidazione proposta dagli attori nell'atto di citazione, pari a € 5.000,00 ciascuno - somma determinata in via equitativa, in moneta attuale.

Tale somma non deve essere ulteriormente incrementata della rivalutazione (essendo già liquidata ai valori attuali), ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data della produzione del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

8. Infine, si ritiene inammissibile ex art. 36 Cpc la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla ██████████ ██████████ Spa contro ██████████ ██████████ trattandosi di una domanda dipendente da un titolo diverso (contrattuale) rispetto a quello dedotto in giudizio dagli attori (illecito extracontrattuale), né sussiste un collegamento con la domanda attorea tale da determinare l'opportunità del simultaneus processus, tenuto anche conto che la domanda risarcitoria della ██████████ ██████████ Spa rientra nella competenza funzionale del Giudice del lavoro (cfr. Cass. 3428/1990: *"ai sensi dell'art. 409 c.p.c. sono attratte nella competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro anche le controversie inerenti a veri e propri fatti illeciti addebitati ai dipendenti e commessi in relazione ed in occasione dello svolgimento delle prestazioni di lavoro"*).

9. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti soccombenti e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 37/2018 (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) ridotti del 50% rispetto alla fase istruttoria (limitata al deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 Cpc)- nelle seguenti voci analitiche:

per la fase studio	€ 2.430,00
per la fase introduttiva	€ 1.550,00
per la fase istruttoria	€ 2.700,00
per la fase decisionale	€ 4.050,00
per complessivi	€ 10.730,00 per compensi, da aumentare:



- del 10% ex art. 4 c. 1 bis Dm 55/2014, tenuto conto che la citazione e le memorie ex art. 183 c. 6 Cpc degli attori contengono collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti (non viene riconosciuto l'aumento del 30% poiché gli atti non contengono sommari ipertestuali per navigare al loro interno);

- del 30% ex art. 4 c. 2 Dm 55/2014, tenuto conto che l'avv. [REDACTED] ha assistito due soggetti nella medesima posizione processuale.

Non si riconoscono i compensi per la fase di negoziazione assistita in quanto relativa ad attività professionale priva di "autonoma rilevanza" ex art. 20 Dm 55/2014 rispetto alla fase giudiziale strictu sensu intesa; trattasi, infatti, di attività avente il medesimo oggetto (in fatto e in diritto) e strumentale alla proposizione dell'azione.

Infine, va riconosciuto il rimborso delle spese documentate pari a € 818,38 (€ 786,00 per Cu e marca; € 25,88 per spese di notifica; € 6,50 per la raccomandata a/r invito alla negoziazione assistita per [REDACTED], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] Spa, in solido, a pagare a [REDACTED]

[REDACTED] le seguenti somme:

- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure hereditario, € 2.000,00 (danno emergente), oltre al 2% di interessi da calcolarsi annualmente dal 4/09/2012 (data di emissione dell'assegno di cui al doc. 4.2., 5.1. fasc. att.) alla data della presente sentenza (lucro cessante) ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio: € 31.800,00 (danno emergente), oltre al 2% di interessi da calcolarsi annualmente dalla data di emissione di ciascun assegno (cfr. doc. 4.1, 4.3-4.10 fasc. att.) alla data della presente sentenza (lucro cessante) ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio: € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] Spa, in solido, a pagare a [REDACTED]

[REDACTED] le seguenti somme:



- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure hereditario, € 2.000,00 (danno emergente), oltre al 2% di interessi da calcolarsi annualmente dal 4/09/2012 (data di emissione dell'assegno di cui al doc. 4.2., 5.1. fasc. att.) alla data della presente sentenza (lucro cessante) ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio: € 28.680,90 (danno emergente), oltre al 2% di interessi da calcolarsi annualmente dalla data di emissione di ciascun assegno (cfr. doc. 5.2-5.18 fasc. att.) alla data della presente sentenza (lucro cessante) ed oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio: € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla [REDACTED]

[REDACTED] Spa contro [REDACTED]

condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] Spa, in solido, a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 15.022,00 per compensi e € 818,38 per spese documentate, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Verbania, 9/05/2022

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero

